

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 CA.RE. srl - Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi (MO) Pratica ARPAE n. 28032/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4333 del 29/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove LUGLIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – CA.RE. srl - Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi (MO) – Pratica ARPAE n. 28032/2023**

### **La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena**

#### **VISTI:**

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

il Decreto 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027.

### **PREMESSO CHE:**

La Ditta CA.RE. srl, con sede legale e operativa a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO) (di seguito: Ditta) è stata autorizzata, ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con Determinazione rilasciata da ARPAE n.DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016, rinnovata e modificata con DET-AMB-2019-6014 del 24/12/2019, successivamente sostituita da DET-AMB-2022-3893 del 01/08/2022, per l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R3, R5, R12, R13 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti non pericolosi, provenienti da attività produttive e da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per un quantitativo di rifiuti pari a 60.000 t/a. L'autorizzazione comprende anche i titoli ambientali Scarichi idrici, Emissioni in atmosfera e il Nulla Osta Acustico.

L'autorizzazione n. DET-AMB-2022-3893 del 01/08/2022, in attesa della realizzazione degli interventi migliorativi proposti dalla Ditta, rimandava alle condizioni di esercizio emanate con atto DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016.

Per effetto dei sopra citati atti, la Ditta svolgeva nell'impianto di cui sopra le seguenti attività:

- messa in riserva (per un quantitativo massimo istantaneo pari a 400 tonnellate), cernita/selezione, triturazione, riduzione volumetrica (pressatura) dei rifiuti;
- selezione e cernita di rifiuti di differenti tipologie a composizione variegata per singola merceologia per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore (limitatamente a carta e cartone e rifiuti inerti) o rifiuti da conferire nelle specifiche filiere del recupero, per essere sottoposti a ulteriori raffinazioni, per un quantitativo massimo complessivo di rifiuti pari a 60.000 t/a;

Lo stoccaggio dei rifiuti da trattare e le operazioni di selezione venivano effettuate al di sotto della tettoia, mentre per gli stoccaggi dei materiali/rifiuti recuperati di risulta dalla cernita e per i rifiuti sottoposti a sola messa in riserva era prevista la collocazione in cassoni o stoccaggio in balle nell'area esterna collocata lungo il lato ovest dell'impianto o sotto tettoia dedicata, su superfici impermeabili; le operazioni di trattamento mediante triturazione dei rifiuti inerti e lignei venivano effettuate in area esterna dedicata.

### **DATO ATTO CHE:**

In data 18/07/2023 (PG/2023/124680) la Ditta ha trasmesso una richiesta, perfezionata in data 26/07/2023 (PG/2023/129990), di modifica con proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti nell'autorizzazione n. DET-AMB-2022-3893 del 01/08/2022, concessa da Arpae SAC con atto PG/2023/131404 del 28/07/2023.

In data 30/09/2023 all'interno dell'impianto è divampato un incendio che ha interessato l'area di stoccaggio dei sovvalli (posta sul lato sud dell'impianto) e l'area di stoccaggio delle balle di rifiuto plastico da raccolta differenziata già selezionata (posizionata sotto la tettoia sul lato sud dell'impianto).

ARPAE SAC, a seguito dell'incendio occorso in data 30/09/2023, e a seguito della sospensione del Certificato di Agibilità disposto dal Comune di Carpi e del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco, in ragione dell'interesse pubblico di garantire adeguate condizioni di sicurezza dell'impianto, ha disposto, con Atto Dirigenziale prot. n. 171915 del 10/10/2023:

- l'avvio del procedimento di riesame/modifica dell'Autorizzazione n. DET-AMB-2022-3893 del 01/08/2022;
- l'avvio contestuale del procedimento di revoca del provvedimento PG/2023/131404 del 28/07/2023,
- l'indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 208 comma 3 del D.Lgs. 152/06 smi, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90,

e a seguire, con atto n. 182639 del 26/10/2023 ha sospeso l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ad eccezione delle attività strettamente necessarie al ripristino di condizioni che garantissero la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

#### **DATO ATTO, inoltre, che:**

Con nota n.188191 del 06/11/2023 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06, in forma simultanea e modalità sincrona, alla quale sono stati invitati: Comune di Carpi, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Consorzio della Bonifica Emilia Centrale, SNAM spa, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa.

La Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta e in modalità telematica il giorno 24/11/2023 (Verbale della Conferenza Prot. n.9680 del 18/01/2024), e si è conclusa con la richiesta, da parte degli enti, di documentazione riportata nella richiesta di integrazioni a cura del SAC di ARPAE (prot. n.220538 del 29/12/2023).

In data 01/03/2024 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (Verbale della Conferenza Prot. n.52291 del 19/03/2024), tesa a valutare le integrazioni trasmesse dalla Ditta in data 02/02/2024 (Rif. prot. ARPAE n.20889, 20894, 20898), al termine della quale gli enti hanno concordato sulla necessità di valutare un solo assetto progettuale, ovvero le condizioni per poter consentire la riattivazione a breve dell'impianto per le quali la Ditta avrebbe dovuto produrre ulteriori chiarimenti e documentazione.

In data 30/04/2024 (Rif. prot. ARPAE n.79041, 79045, 79049, 79051) la società proponente ha presentato la documentazione sopra citata, e copia della documentazione inviata ai VVF in risposta alla nota ricevuta il 29/02/2024 dagli stessi, assunta al presente procedimento (prot. n. 4387/2024).

La documentazione trasmessa dalla Ditta in data 30/04/2024 è stata oggetto di valutazioni e approfondimenti da parte dei singoli Enti nel corso della terza seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 24/05/2024 (Verbale della Conferenza Prot. n.116124 del 24/06/2024).

La seduta si è conclusa con la sostanziale approvazione, all'unanimità dei partecipanti, della proposta presentata dalla Ditta, consistente in una riduzione sensibile dei quantitativi di rifiuti gestiti, il ripristino e l'implementazione delle misure antincendio, una adeguata gestione degli scarichi, e alle condizioni specifiche stabilite dagli Enti, fermo restando la necessità di perfezionamento da parte della Ditta di documentazione in risposta alle richieste di chiarimenti illustrate nel corso della seduta ai fini dell'ottenimento del CPI e del certificato di agibilità edilizia, atti presupposti al ripristino dell'attività di gestione rifiuti. La Ditta ha trasmesso tale documentazione in data 25/06/2024 (Rif. prot. ARPAE

n.116900, 116904 e 116911).

#### **RILEVATO CHE:**

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 179743 del 23/10/2023: "Relazione dettagliata in merito all'evento occorso in data 30/09/2023" e relative planimetrie;
- prot. n. 183317 del 27/10/2023: comunicazione a seguito della sospensione dell'Autorizzazione;
- prot. n. 20889, 20894, 20898 del 02/02/2024: integrazioni a seguito della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24/11/2023;
- prot. n. 79041, 79045, 79049, 79051 del 30/04/2024: integrazioni a seguito della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 01/03/2024;
- prot. n. 116900, 116904 e 116911 del 25/06/2024: integrazioni a seguito della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24/05/2024;

#### **RILEVATO, INOLTRE, CHE:**

La Ditta, che aderisce ad un Sistema di Certificazione ISO, ha comunicato che in data 24/04/2024 l'Ente di Certificazione Bureau Veritas ha sospeso le certificazioni ai sensi della UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 9001:2015 e che, come previsto dal regolamento dell'Ente di certificazione, la revoca della sospensione è possibile solo a seguito del ripristino delle condizioni di conformità, per stabilire le quali Bureau Veritas può effettuare un'attività di audit straordinario; la Ditta si è pertanto impegnata a comunicare agli Enti l'avvenuta revoca della sospensione, una volta ripresa l'attività di trattamento rifiuti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

durante il procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi:

- prot. n. 188670 del 07/11/2023 con cui SNAM Rete Gas spa di Reggio Emilia ha trasmesso il proprio parere favorevole, con prescrizioni;
- prot. n. 126711 del 10/07/2024 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso il Certificato di Prevenzione Incendi;
- prot. n. 129175 del 15/07/2024 con cui il Comune di Carpi ha trasmesso la riattivazione del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità;
- prot. n. 129975 del 16/07/2024 con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso il proprio parere favorevole, con prescrizioni.

#### **DATO ATTO CHE:**

in relazione alla materia di antimafia, alla data dell'emanazione del presente atto, la Società richiedente, CA.RE. srl, risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Modena (Prot n° 82607/2023 del 07/11/2023 emesso dal Prefetto di Modena e con scadenza in data 06/11/2024).

## **CONSIDERATO CHE:**

le garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R3, R5 e R12 – Rifiuti non pericolosi**: 40.000 t/a x 12 €/t = **480.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 1.152 t x 140 €/t = **161.280,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

**per un importo complessivo pari a 641.280,00 €**

## **RITENUTO:**

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione alla Ditta CA.RE per l'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti nell'impianto di Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO), nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

## **DATO ATTO CHE:**

il presente atto comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui all'Allegato Rifiuti del presente atto;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06) di cui all'Allegato Acqua del presente atto;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06, di cui all'Allegato Aria del presente atto;
- Parere/Nulla osta in merito all'impatto acustico, di cui all'Allegato Rumore del presente atto;

## **CONSIDERATO, inoltre:**

che il presente atto sostituisce integralmente i seguenti atti autorizzatori:

- Autorizzazione n. DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016;
- Autorizzazione n. DET-AMB-2022-3893 del 01/08/2022;

e che per gli effetti del rilascio del presente atto autorizzativo si intendono, inoltre, superati i seguenti:

- Provvedimento di proroga PG/2023/131404 del 28/07/2023;
- Provvedimento di sospensione dell'autorizzazione di cui al PG/2023/182639 del 26/10/2023.

## **RICHIAMATI:**

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

## **RESO NOTO:**

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE,

che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

**DETERMINA:**

1. Di approvare la determinazione conclusiva positiva della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24/05/2024, di cui al verbale acquisito agli atti di ARPAE al PG n.116124 del 24/06/2024 e sottoscritto da:
  - AUSL con prot. n.128385 del 12/07/2024;
  - Comune di Carpi con prot. n. 119261 del 28/06/2024;
  - Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Modena con prot. n. 119815 del 28/06/2024;
  - SNAM spa con prot. n. 116798 del 25/06/2024.
2. Di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, la Ditta CA.RE. Srl, con sede legale e impianto in Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi, nel nome del suo legale rappresentante pro-tempore, all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto.
3. Di stabilire che la presente autorizzazione revoca, supera e sostituisce integralmente i seguenti provvedimenti rilasciate da Arpae, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto:
  - Autorizzazione n. DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016;
  - Autorizzazione n. DET-AMB-2022-3893 del 01/08/2022;
  - Provvedimento di proroga PG/2023/131404 del 28/07/2023;
  - Provvedimento di sospensione dell'autorizzazione di cui al PG/2023/182639 del 26/10/2023.
4. Di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione alla gestione dei rifiuti
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

5. Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto precedente sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,

“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,



“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”  
“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”  
“*Planimetria layout rifiuti rev. 2 - Giugno 2024*”  
“*Planimetria layout scarichi rev. 2 - Giugno 2024*”  
“*TAV.1 Planimetria generale rev. 3.4 - Giugno 2024*”  
“*Schema a blocchi operazioni R*”  
“*Schema flussi operazioni R*”

6. Di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:

- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
- restano salvi i diritti di terzi;
- copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell’autorizzazione.

7. Di stabilire che, **nel termine di 180 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la Ditta può prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- a) l’importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **641.280,00 €**. L’ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
  - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
  - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
- b) in caso di certificazione, la Ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- c) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
- d) con l’appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell’ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- f) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all’originale della appendice alla polizza;
- g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell’autorizzazione.

8. Di stabilire che l’esercizio dell’impianto è comunque subordinato all’accettazione, da parte di questa Amministrazione, della garanzia finanziaria definita al punto precedente.



9. Di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data della presente Determinazione** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
10. Di stabilire che l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente; il Gestore è tenuto a mantenere pulite ed ordinate le aree di stoccaggio e di lavorazione esterne ed interne dell'impianto, nonché le aree di viabilità interne all'impianto.
11. Di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento.
12. Di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie.
13. Di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:
  - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
  - verificare e garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, secondo un principio di responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti;
  - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
  - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto;
  - comunicare a questa Agenzia, prima della messa in esercizio, il responsabile dell'impianto e ogni sua successiva modifica.
14. Di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11.
15. Di stabilire che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Modena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità al DM 188/2020, relativamente all'attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone.
16. Di stabilire che deve essere comunicato tempestivamente ad Arpae – SAC di Modena l'eventuale mancato rinnovo delle Certificazioni ai sensi della UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 9001:2015.
17. Di stabilire che, relativamente al recupero dei rifiuti inerti:
  - la ditta deve presentare istanza di aggiornamento della presente autorizzazione al D.M. 152/22 nei termini previsti dall'art.8 del D.M. stesso e dal D.L. 215/2023 ("Decreto Milleproroghe 2024");
  - nelle more dell'adeguamento al DM 152/22, è consentita l'attività nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente Determinazione;
  - il mancato adeguamento al DM 152/22 nei termini ivi previsti determina la decadenza, previa diffida, del presente atto.

18. Di stabilire che, come indicato nel parere trasmesso da SNAM Rete Gas in data 07/11/2023 (rif. prot. 188670):
- non devono essere realizzate nuove opere, di qualsiasi genere anche se amovibili, all'interno della fascia asservita della condotta "COLLEGAMENTO ENEL CARPI DN 300 (12)", ovvero a distanza inferiore a metri 11 (undici) dall'asse della tubazione, con obbligo di mantenere a terreno agrario la fascia asservita e con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
  - all'interno dell'intera area asservita non devono essere depositati materiali di qualsivoglia tipologia;
  - deve essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, all'intera fascia asservita della condotta, qualora SNAM Rete Gas abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sul tratto di metanodotto interessato;
  - qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati alle opere presenti e/o a qualsiasi materiale posto all'interno della fascia asservita, che costituiscano ostacolo per il personale e i mezzi, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento a nessun titolo, da parte della Ditta e/o da eventuali successori e/o aventi causa;
  - qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte e/o l'uso della parte di fascia asservita, così come descritta, venga nel tempo modificata in difformità a quanto indicato, il parere di cui al prot. Arpae n. 188670 del 07/11/2023 dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo, da parte della Ditta, di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.
  - qualsiasi lavoro in prossimità della condotta (rilievi, picchettamenti, saggi, ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzato ed eseguito alla presenza dei tecnici di SNAM Rete Gas.
19. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
20. Di stabilire che, in relazione alla dismissione dell'impianto, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Carpi. Si precisa, a tal fine, che entro tale termine la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.
21. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
22. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
23. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013.
24. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena  
**Dott.ssa Valentina Beltrame**

## ALLEGATO RIFIUTI

Ditta CA.RE. srl, con sede legale e operativa a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO).

### REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

## PARTE DESCRITTIVA

L'impianto è localizzato in Comune di Carpi, foglio 21, mappale 131.

La superficie complessiva dell'impianto è pari a 15.143 mq. Nell'impianto è presente una struttura avente superficie pari a circa 2.400 mq destinata alla lavorazione dei rifiuti, una palazzina uffici, una cabina ENEL ed un piazzale esterno destinato a transito e stoccaggio.

La struttura sopracitata è così costituita:

- ossatura verticale costituita da pilastri in cemento armato;
- tamponamento perimetrale su tre lati in pannelli di cemento armato;
- pavimenti in battuto di cemento sia internamente che esternamente nelle zone di stoccaggio;
- capriate in cemento armato, copertura in tavelloni di cemento armato.

L'impianto è recintato lungo tutto il perimetro, in particolare:

- sul fronte sud la recinzione ha altezza complessiva di 5 mt ed è realizzata come segue: muro in cemento avente altezza di 2,15 mt, pannello avente altezza di 1 mt e rete oscurante avente altezza pari a 1,85 mt;
- sul lato sud-ovest si costituisce delle seguenti parti (altezza totale 4,8 mt): muro in cemento avente altezza di 0,95 mt, pannello avente altezza di 2,05 mt e rete oscurante avente altezza pari a 1,85 mt;
- fronte nord-ovest (altezza totale 5 mt): muro in cemento avente altezza di 3,1 mt e rete oscurante avente altezza pari a 1,9 mt;
- fronte est: recinzione e rete oscurante.

Tutta l'area è impermeabilizzata in cemento o asfalto e dotata di un sistema di raccolta acque meteoriche. L'impianto è servito da un sistema antincendio comprensivo della riserva idrica e del gruppo pompe.

Nell'impianto sono presenti i seguenti impianti di lavorazione:

- linea selezione frazione secca, costituita da dosatore lacera sacchi, vagliatori meccanici, separatore per alluminio, separatori ottici e nastri trasportatori, cabina di cernita per la separazione manuale e pressa per eventuale riduzione volumetrica. Tutte le frazioni separate manualmente vengono raccolte nei box sottostanti per poi essere eventualmente spinte mediante pala sul nastro di carico della pressaimballatrice;
- seconda linea di pressatura da utilizzare principalmente per la compattazione dei rifiuti selezionati in ingresso all'impianto o dei rifiuti ottenuti dalla selezione. Tale pressa è utilizzata in alternativa all'altra;

- impianto di triturazione di rifiuti che necessitano di riduzione volumetrica (es. ingombranti e legno): per lo svolgimento di tale attività potrà essere utilizzato un impianto mobile, eventualmente anche a noleggio;
- impianto di triturazione dei rifiuti inerti, per lo svolgimento di tale attività potrà essere utilizzato un impianto mobile, eventualmente anche a noleggio.

L'impianto esegue attività di trattamento sia su rifiuti provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani che su rifiuti speciali. I rifiuti conferiti nell'impianto possono essere monomateriali o un insieme frammisto ed eterogeneo di differenti tipologie a composizione variegata. Per quest'ultima fattispecie, lo scopo delle attività svolte nell'impianto è quello di operare la selezione e la suddivisione per singola tipologia.

L'attività di gestione rifiuti prevede le seguenti operazioni:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- operazione di recupero R3 sui rifiuti di carta e cartone finalizzata alla produzione di *EOW* ai sensi del DM 188/2020;
- operazione di recupero R5 sui rifiuti da costruzione e demolizione finalizzata alla produzione di *EoW* ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06;
- operazione di recupero R12 su rifiuti di plastica, multimateriale (imballaggi misti, EER 191212), rifiuti ingombranti, inerti, tessili, legno, vetro.

L'operazione di recupero R12 consiste nella selezione per raggruppare i rifiuti che presentano le stesse caratteristiche merceologiche e risultano identificati con codici EER anche differenti da quelli originari. Le frazioni possono poi subire riduzione volumetrica di pressatura (carta, plastica) oppure di triturazione (es. ingombranti); la triturazione avverrà con un impianto eventualmente a noleggio con caratteristiche acustiche simili a quelle dell'impianto di triturazione inerti e il funzionamento dei due trituratori non avverrà contemporaneamente.

Per quanto concerne i rifiuti del raggruppamento plastica, questi possono giungere in impianto anche pressati: in tal caso, qualora sia necessaria l'attività di selezione, cernita e lavorazione R12, le balle di materiale dalle zone di stoccaggio verranno spostate nell'area di lavorazione coperta (area A o B), aperte e verrà svolta l'attività di selezione ed eventuale pressatura sulle frazioni ottenute, alla stregua di quanto svolto sul materiale che entra sfuso.

L'attività di recupero R12 sui rifiuti di legno consiste nella selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica con trituratore. L'attività viene svolta nella zona D. La triturazione avverrà con un impianto eventualmente a noleggio con caratteristiche acustiche simili a quelle dell'impianto di triturazione inerti e il funzionamento dei due trituratori non avverrà contemporaneamente.

L'attività di recupero R12 sui rifiuti di tessili e vetro consiste nell'accorpamento finalizzato all'ottimizzazione dei trasporti. Una volta appurata la compatibilità dei rifiuti da accorpare tramite la verifica dell'omologa in accettazione e il controllo visivo, gli stessi vengono accorpati nel medesimo cassone, asportando eventuali materiali estranei da conferire separatamente. Nel registro di c/s dei rifiuti si procede alla registrazione dello scarico del rifiuto originario in R12 e al carico del rifiuto ottenuto dall'accorpamento, oltre a caricare eventuali frazioni asportate dal rifiuto da accorpare.

L'operazione di messa in riserva R13 non funzionale a successive operazioni di recupero può essere svolta su tutti i rifiuti fatta eccezione per la carta, sulla quale è esclusivamente funzionale all'operazione di recupero R3.

I rifiuti prodotti dall'attività di trattamento condotta, derivanti dalla cernita dei rifiuti ingressati, sono principalmente riconducibili:

- alle frazioni plastiche,

- alle frazioni metalliche,
- al sovrallo identificato dal codice *EER 19 12 12*,
- a eventuali pneumatici fuori uso di cui al Codice EER 160103.

Il loro stoccaggio è previsto in cassoni riposti nelle aree denominate *zona C1* e *zona E* riportate nella "*Planimetria layout rifiuti rev. 2 - Giugno 2024*".

Le aree di stoccaggio sono state definite secondo la seguente configurazione:

- **Zona A:** zona coperta per rifiuti da selezionare (plastica, multimateriali, ingombranti);
- **Zona B:** zona coperta per rifiuti da pressare (carta, plastica) oltre a metallo in uscita dalla selezione e pressatura;
- **Zona C:** area esterna destinata a materiale pressato costituito da rifiuti in plastica o da carta e cartone *EoW* (o in attesa di qualifica come *EoW*);
- **Zona C1:** area esterna destinata a materiali non combustibili in cassoni;
- **Zona D:** area scoperta ma servita da vasca cieca di raccolta acque o eluati destinata a stoccaggio di rifiuti di legno e inerti da costruzione e demolizione o *EoW* da inerti;
- **Zona E:** area esterna destinata a cassoni contenenti Tessili, plastica, pneumatici (in deposito temporaneo) e metalli;
- **Zona F:** area dedicata a rifiuti plastici in balle;

Le aree scoperte non servite da vasche cieche di raccolta (zone C, C1, E, F) per esigenze ambientali sono destinate esclusivamente a materiali in cassoni o a materiali pressati.

La selezione/pressatura di carta, plastica, multimateriale, ingombranti avviene all'interno del fabbricato: i materiali in uscita vengono stoccati in balle pressate all'esterno oppure, per i materiali sfusi, all'interno di cassoni collocati all'esterno.

Il materiale avente caratteristiche non omogenee che non è stato trattato nelle 3 ore lavorative precedenti la chiusura dello stabilimento viene collocato in cassoni metallici posizionati sul piazzale nell'area C1, adiacente alla zona destinata a materiali non combustibili.

In questo modo, eventuale materiale eterogeneo non ancora lavorato può essere stoccato separatamente dal resto del materiale e in un'area collocata a ridosso di materiali non combustibili al fine di limitare al massimo la possibilità che un'eventuale fonte di innesco latente presente nel materiale ingressato possa generare incendi negli orari in cui il personale non è operativo in impianto.

## ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di Servizi si è riunita in data 24/11/2023 (Verbale della Conferenza Prot. n.9680 del 18/01/2024), 01/03/2024 (Verbale della Conferenza Prot. n.52291 del 19/03/2024), e 24/05/2024 (Verbale della Conferenza Prot. n.116124 del 24/06/2024).

Dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emersi motivi ostativi al progetto presentato dalla ditta CA.RE. srl, pertanto la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

Il Presidio Territoriale di Carpi di ARPAE con prot. n.129975 del 16/07/2024 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, e indica prescrizioni relative alla gestione dell'impianto.

## PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, CA.RE. S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. La presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'Allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

**R3** *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*

**R5** *Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche*

**R12** *Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11*

**R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

2. L'operazione **R13** è da intendersi funzionale sia alle operazioni autorizzate sia al conferimento diretto ad altri impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati, ad eccezione dei rifiuti del Gruppo Carta e Cartone per i quali l'operazione di messa in riserva R13 è esclusivamente funzionale alla successiva operazione di recupero R3.

3. Il quantitativo massimo annuale di rifiuti in ingresso all'impianto è fissato in **40.000 tonnellate**.

4. I rifiuti, le operazioni di recupero e i quantitativi massimi istantanei autorizzati ad essere stoccati nelle diverse aree sono di seguito elencati:

Gruppo	Codice EER	Descrizione	Operazione R	Quantità istantanea	Area e modalità di stoccaggio
Carta e Cartone	15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	R13* - R3  *R13 Funzionale all'R3	25 t  (80 mc)	B in cumuli
	15 01 05	Imballaggi compositi			
	15 01 06	Imballaggi in materiali misti			
	19 12 01	Carta e cartone			
	20 01 01	Carta e cartone			
Inerti	17 01 01	Cemento	R5 + R12 + R13	540 t  (340 mc)	D in cumuli  C1 in cassoni
	17 01 02	Mattoni			
	17 01 03	Mattonelle e ceramiche			
	17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106			
	17 09 04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli alle voci 170901, 170902 e 170903			
Plastica, Multi Materiale e Ingombrante	02 01 04	Rifiuti plastici (ad eccezione degli imballaggi)	R12 + R13	102 t  (300 mc)	A in cumuli  B in cumuli
	07 02 13	Rifiuti plastici			
	12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici			
	15 01 02	Imballaggi in plastica			
	15 01 05	Imballaggi compositi			
	15 01 06	Imballaggi in materiali misti			



	16 01 19	Plastica			
	17 02 03	Plastica			
	19 12 04	Plastica e gomma			
	19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11			
	20 01 39	Plastica			
	20 03 07	Rifiuti ingombranti			
Plastica	02 01 04	Rifiuti plastici (ad eccezione degli imballaggi)	R12 + R13	20 t  (30 mc)	E in cassoni
	07 02 13	Rifiuti plastici			
	12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici			
	15 01 02	Imballaggi in plastica			
	16 01 19	Plastica			
	17 02 03	Plastica			
	19 12 04	Plastica e gomma			
	19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11			
	20 01 39	Plastica			
Plastica	19 12 04	Plastica e gomma	R12 + R13	210 t (265 mc)	C in balle F in balle
	19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11			
Tessili	04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	R12 + R13	10 t  (30 mc)	E in cassoni
	04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate			
	15 01 09	Imballaggi in materiale tessile			
	19 12 08	Prodotti tessili			
	20 01 10	Abbigliamento			
	20 01 11	Prodotti tessili			
Legno	03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R12 + R13	250 t  (800 mc)	D in cumuli
	03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			
	03 03 01	Scarti di corteccia e legno			
	15 01 03	Imballaggi in legno			
	17 02 01	Legno			
	19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			
	20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce			

		20 01 37			
	20 02 01	Rifiuti biodegradabili			
Vetro	15 01 07	Imballaggi in vetro	R12 + R13	20 t  (20 mc)	C1 in cassoni
	16 01 20	Vetro			
	17 02 02	Vetro			
	19 12 05	Vetro			
	20 01 02	Vetro			

5. L'impianto deve essere gestito in conformità alla configurazione impiantistica riportata nell'elaborato grafico "TAV.1 Planimetria generale rev. 3.4 - Giugno 2024".
6. E' vietata la miscelazione di rifiuti di tipologia diversa, sia in fase di deposito che di lavorazione.
7. Ai sensi dell'articolo 226 del D.Lgs. 152/06 comma 1 è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
8. I rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti ad impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati alla gestione dei rifiuti.

*Prescrizioni specifiche per l'operazione di recupero R3*

9. E' ammessa l'operazione di recupero R3, con annessa messa in riserva R13, per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 05	Imballaggi compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
19 12 01	Carta e cartone
20 01 01	Carta e cartone

10. Le attività connesse alle operazione R3 su carta e cartone dovranno essere svolte nella zona B, all'interno del capannone.
11. Per i rifiuti del Gruppo "Carta e cartone" è autorizzata l'operazione di recupero R3 per la produzione di *End of Waste* da carta e cartone disciplinate dal D.M. 188/2020 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) da carta e cartone"; pertanto:
  - l'operazione di recupero R3 consiste nella selezione e cernita finalizzata all'ottenimento delle varie frazioni merceologiche omogenee e all'eliminazione di eventuali impurezze, eventuale triturazione e pressatura, al fine dell'ottenimento delle *EoW* disciplinate dal DM 188/2020;
  - i rifiuti ammessi al trattamento, i processi, le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle operazioni di recupero che "cessano la qualifica di rifiuto" devono soddisfare i criteri di cui

all'articolo 3, condizioni e modalità definiti nel sopracitato D. M. 188/2020 e per gli scopi specifici di cui all'articolo 4. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto dovranno essere avviati a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- le operazioni di recupero dovranno essere svolte secondo le indicazioni previste nel “*Manuale del Sistema di Gestione Aziendale - rev 04*” certificato secondo la norma Uni En ISO 9001 e nella procedura “*P.84 – produzione di carta e cartone recuperati (End of Waste) - rev 00*” assunta agli atti con prot. Arpae n. 171200 del 08/11/202, e comunque quelle previste in materia di *End of Waste* da carta e cartone dal DM Ambiente 188/2020;
- per ogni lotto di prodotti finiti - “*End of Waste*” ottenuti da rifiuti in carta e cartone dovrà essere compilata la “Dichiarazione di conformità”, di cui all’art. 5 del D.M. n.188/2021 come da modello di cui all'allegato 3 del DM Ambiente 188/2020;
- la Dichiarazione di Conformità, da rendersi ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 188/2020, potrà essere trasmessa ad ARPAE, in adempimento a quanto stabilito al comma 1 dello stesso articolo, anche mediante un'unica trasmissione a cadenza mensile.

12. ai sensi del D.M. n. 188/2020, gli *EoW*/materiali costituiti da carta e cartone recuperati, che risultano in esito alle procedure di recupero autorizzate, possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestati mediante Dichiarazione di Conformità ai sensi dell'articolo 5 dello stesso D.M.; pertanto, qualora non sussistano le condizioni precedenti, il rifiuto costituito da carta e cartone resta classificato come tale e dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

**Prescrizioni specifiche per l'operazione di recupero R5**

13. È ammessa l'operazione di recupero R5, da effettuarsi esclusivamente nell'area D, e/o la messa in riserva R13, per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 09 04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

14. Le caratteristiche dei rifiuti da trattare, da verificare preliminarmente al trattamento, sono:

- a. devono essere originati da attività di cui al punto 7.1.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.;
- b. totale assenza di amianto, utilizzando un metodo analitico con adeguato limite di rilevabilità (metodi MOLP o SEM come previsto dal D. M. 06/09/1994); qualora durante l'attività sia rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, questi devono essere rimossi e gestiti come rifiuti conformemente alla normativa vigente in materia;

- c. assenza di impurità (plastiche, cavi elettrici, isolanti, ecc...) che devono essere separate e correttamente smaltite in quanto non compatibili con la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal trattamento;
  - d. per ogni lotto omogeneo di rifiuti in ingresso, il rispetto dei parametri previsti dal test di cessione di cui all'Allegato 3 del D. M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.;
  - e. la corretta classificazione e la non pericolosità ai sensi della Decisione della Commissione UE 2014/955/UE.
15. L'operazione di recupero R5 autorizzata consiste nella produzione di *End of Waste* mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di vagliatura, macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, effettuate con l'impianto Marca REV tipo GCS98 matricola 10604 avente le seguenti caratteristiche tecniche: produzione 50/180 t/h, nastro deferrizzatore, nebulizzatore per l'abbattimento delle polveri, Livello di Potenza sonora a pieno carico  $L_w = 118.8$  dB, oppure con impianto eventualmente a noleggio avente caratteristiche tecniche similari.
16. I materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 devono avere caratteristiche di materia prima secondaria per l'edilizia conforme all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.
17. Ai fini della verifica di quanto indicato al punto precedente, ogni 3.000 m<sup>3</sup> di materiale (Lotto di prodotto) cessato dalla qualifica di rifiuto, il Gestore deve effettuare il test di cessione ai sensi dell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e ss.mm. (test di cessione dell'eluato) e le analisi di caratterizzazione per la verifica della conformità ai requisiti previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205.
18. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali *End of Waste* in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità previste al punto precedente e gli esiti analitici devono essere allegati alla dichiarazione di conformità di cui al punto seguente.
19. Ogni lotto di prodotto è dichiarato conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione di cui alla procedura P.85 - rev00 - "*Gestione produzione inerti*", trasmessa ad ARPAE e assunta agli atti con prot. 171200 del 08/11/2021; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata, unitamente ai suoi allegati (esiti analitici delle analisi effettuate sul lotto) ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.
20. I rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale/prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al precedente punto.
21. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri descritti nel presente atto, deve essere attivo ed operante il sistema di gestione ISO 14001 presente in azienda, con particolare riferimento alla procedura P.85 - rev00 - "*Gestione produzione inerti*" trasmessa ad Arpae ed assunta agli atti con prot. 171200 del 08/11/2021, ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata all'Agenzia prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare trascorso.
22. I documenti di trasporto del prodotto *EoW* dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.

23. I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e la norma di riferimento relativa alle caratteristiche prestazionali del prodotto.
24. Nel caso di accertata non conformità, il rifiuto lavorato potrà essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione, tranne nel caso di non conformità al test di cessione; ovvero il rifiuto dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato.
25. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati.
26. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento a:
- Norma UNI 10802:2013 per i rifiuti autoprodotti;
  - Piano di campionamento redatto in conformità con quanto richiesto dalle norme UNI 10802:2013, UNI EN 14899:2006 e Rapporto Tecnico UNI TR 11682 per i rifiuti in ingresso e gli EoW prodotti;
  - il prelievo deve essere attestato tramite Verbale di campionamento.

*Prescrizioni specifiche per l'operazione di recupero R12 e la messa in riserva R13*

27. E' ammessa l'operazione di recupero R12 e/o la messa in riserva R13, per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO
<i>PLASTICA</i>	
02 01 04	Rifiuti plastici (ad eccezione degli imballaggi)
07 02 13	Rifiuti plastici
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici
15 01 02	Imballaggi in plastica
16 01 19	Plastica
17 02 03	Plastica
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 39	Plastica
<i>MULTIMATERIALE</i>	
15 01 05	Imballaggi compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
<i>INGOMBRANTI</i>	
20 03 07	Rifiuti ingombranti
<i>TESSILI</i>	
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
15 01 09	Imballaggi in materiale tessile
19 12 08	Prodotti tessili

20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
<i>LEGNO</i>	
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
15 01 03	Imballaggi in legno
17 02 01	Legno
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
<i>VETRO</i>	
15 01 07	Imballaggi in vetro
16 01 20	Vetro
17 02 02	Vetro
19 12 05	Vetro
20 01 02	Vetro
<i>INERTI</i>	
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 09 04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

28. Per la plastica e i multimateriali, l'attività R12 deve consistere nelle attività di cernita, macinazione, riduzione volumetrica e pressolegatura, attività che dovranno essere svolte all'interno del capannone.
29. Per il legno, l'attività di recupero R12 deve consistere nella selezione, cernita ed eventuale triturazione, quest'ultima effettuata con macchinario anche a noleggio, esclusivamente nella zona D ed in tempistiche non coincidenti con la triturazioni prevista per gli inerti.
30. Per i tessili e il vetro, l'attività di recupero R12 deve consistere nel solo accorpamento finalizzato all'ottimizzazione del trasporto; ad esclusione delle operazioni effettuabili nell'area D, questa è l'unica operazione che è possibile effettuare nelle aree esterne.
31. Sugli inerti è possibile effettuare l'attività R12 per accorpare frazioni omogenee di rifiuti da avviare a recupero esternamente solo nei casi in cui l'attività di recupero R5 non sia logisticamente o gestionalmente possibile.
32. Relativamente ai rifiuti EER 030105 suscettibili di dare origine a dispersione eolica di polveri è ammessa la sola attività di messa in riserva (R13) da effettuare nei cassoni con copertura e/o big-bags con i quali gli stessi sono stati conferiti dalle aziende produttrici.

33. Il trattamento R12 è ammesso per i rifiuti EER 030105 per i quali, in base alle procedure di identificazione relative alla tipologia dell'azienda produttrice, sia certa l'assenza, all'interno della massa del rifiuto, di materiale polverulento.
34. Il quantitativo massimo complessivo istantaneo di rifiuti autorizzato alla messa in riserva non funzionale a successive operazioni di recupero è pari a **1.152 tonnellate**.
35. Per i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13) non è ammessa l'effettuazione di alcun tipo di lavorazione prima dell'invio ad impianti autorizzati; devono essere stoccati separatamente da quelli su cui sono previste le altre operazioni (R12, R3, R5) e devono essere identificati con apposita cartellonistica (es: *EER ingressato in R13*).
36. In area scoperta non può essere svolta nessuna lavorazione, ad eccezione dell'operazione di R12 su vetro, tessili che deve avvenire all'interno di cassoni (zona C) e delle operazioni previste su legno ed inerti (zona D).

#### *Prescrizioni generali*

37. Dovrà essere garantita una idonea viabilità all'interno dell'impianto al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali.
38. Nella conduzione dell'impianto di recupero rifiuti la Ditta dovrà fornire ad Arpae, entro il 31/03 di ogni anno, una relazione nella quale siano indicati, per l'anno solare precedente:
  - a) quantitativi dei rifiuti ingressati suddivisi per codice *EER* e per operazione effettuata (R13, R3, R5 e R12);
  - b) quantitativi e destinazione dei prodotti/rifiuti ottenuti;
  - c) rendicontazione delle ore di impiego degli impianti di frantumazione con dettaglio della tipologia di mezzo impiegato;
  - d) quantitativo annuale in deposito temporaneo per tutte le tipologie, suddivisi per codice *EER*.
39. Preliminarmente alla produzione del primo lotto di *EoW* il Gestore dovrà presentare l'avvenuta revoca della sospensione delle certificazioni ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2018.
40. Devono essere adottate le seguenti misure di controllo dell'infestazione da zanzara tigre:
  - stoccaggi all'aperto: nel periodo da aprile a novembre, le aree di stoccaggio dei pneumatici e di altri rifiuti che per loro natura e stato fisico possono dare origine a ristagni d'acqua, devono essere dotate di idonea copertura, al fine di limitare la diffusione della zanzara tigre. La copertura adottata deve essere realizzata in modo tale da evitare la formazione di ristagni d'acqua e rispettare le indicazioni delle linee guida regionali (uso di tettoie, teloni di copertura senza creazione di avvallamenti.....);
  - deve essere predisposto ed attuato un piano di trattamento larvicida in particolare sui cumuli di copertoni, utilizzando i prodotti e le tempistiche indicate nelle linee guida regionali;
  - entro il 31 dicembre di ogni anno, la ditta CA.RE. S.r.l. deve trasmettere al Servizio Ambiente del Comune di Carpi e a AUSL Modena, il rapporto consuntivo dei trattamenti effettuati per il monitoraggio e controllo degli animali infestanti (insetti, topi, ecc...) e gli eventuali adeguamenti del programma di monitoraggio/controllo inizialmente predisposto;
  - il sito deve essere ricompreso fra quelli sottoposti al monitoraggio con ovitrappole;
  - con riferimento alle aree di stoccaggio degli pneumatici e di altri rifiuti che per loro natura e stato fisico possono dare origine a ristagni d'acqua, la ditta CA.RE.S.r.l. deve mettere in atto tutte le



misure di controllo dell'infestazione da zanzara tigre stabilite con ordinanza del Sindaco di Carpi e delle linee guida regionali.

41. E' vietata la messa in riserva e qualsiasi trattamento di rifiuti liquidi.
42. Deve essere limitata la formazione di polveri durante le operazioni di trattamento e movimentazione dei materiali/rifiuti.
43. Il materiale avente caratteristiche non omogenee che non è stato trattato nelle 3 ore lavorative precedenti la chiusura dello stabilimento deve essere collocato in cassoni metallici posizionati sul piazzale nella zona C1, in area adiacente alla zona destinata a materiali non combustibili (area quarantena).
44. Le operazioni di carico e scarico dei rifiuti da trattare sulle linee devono avvenire al coperto e deve essere posta attenzione alle operazioni di carico dei rifiuti non pressati, come ad esempio i residui legnosi, al fine del contenimento delle polveri.
45. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a conservare presso la propria sede legale:
  - relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Tale documentazione deve essere acquisita preventivamente alle operazioni di trattamento;
  - copia delle certificazioni analitiche relative ai test di cessione e alle caratteristiche prestazionali di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205 o alla norma UNI 13242.
46. Deve essere garantita la tracciabilità per la formazione dell'EoW in modo da poter ricondurre un lotto di EoW alla lavorazione del rifiuto preso in carico all'ingresso dell'impianto. Tale sistema potrà essere avvalorato dalla cartellonistica in supporto.

*Prescrizioni relative allo stoccaggio*

47. Lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti (in entrata ed in uscita) ed EoW deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente nella "Planimetria layout rifiuti rev. 2 - Giugno 2024"; tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro e in ogni area è possibile stoccare i seguenti quantitativi massimi (in termini sia di t che di m<sup>3</sup>) e le rispettive tipologie di materiale:

Area di stoccaggio	Dimensione area	Tipologia di materiale	Tipologia di stoccaggio	Quantità	
				t	m <sup>3</sup>
A	520 m <sup>2</sup>	Plastica	Cumuli	87	250
		Multi materiali (carta+plastica+metallo)		di cui 25 (carta) + 42 (plastica) + 20 (metallo)	
		Ingombranti (carta+plastica+metallo)			

<b>B</b>	360 m <sup>2</sup>	Carta e Cartone	Cumuli	25	80
		Plastica		15	50
		Metallo in DT		30	30
<b>C</b>	850 m <sup>2</sup>	Plastica	Balle	140	175
		<i>EoW</i> carta e cartone		360	450
<b>C1</b>	145 m <sup>2</sup>	Vetro	Cassoni	20	20
		Inerti costruzione e demolizione o relativi <i>EoW</i>		40	40
		Metallo in DT		40	40
		Cassoni per eventuale materiale in quarantena		30	60
<b>D</b>	415 m <sup>2</sup>	Legno	Cumuli	250	800
		Inerti costruzione e demolizione e relativi <i>EoW</i> (in alternativa al legno)		500+500	300+300
<b>E</b>	185 m <sup>2</sup>	Tessili	Cassoni	10	30
		Plastica		20	30
		Pneumatici in DT		3	10
		Metallo in DT		30	30
<b>F</b>	175 m <sup>2</sup>	Plastica	Balle	70	90

48. I rifiuti da avviare a trattamento devono essere fisicamente separati da quelli risultanti dal processo di lavorazione, da quelli destinati alla sola messa in riserva e dai materiali prodotti nell'impianto; per ognuno di essi dovrà essere apposta idonea cartellonistica identificativa.
49. Lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti ed *EoW* deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente; tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento. Anche i contenitori per rifiuti ed *EoW* devono essere opportunamente contrassegnati con etichette, targhe ben visibili per dimensione e collocazione;
50. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro nonchè dagli *End of Waste* e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione con idonee delimitazioni.
51. I diversi lotti di materiali *End of Waste* detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di Conformità.

52. Le altezze dei rifiuti e dell'*EoW* collocati nell'area esterna devono essere inferiori di almeno 1 mt rispetto a quella della barriera perimetrale presente.
53. Nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti e un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio.
54. I rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare, che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti ed alla diffusione di insetti e ratti.
55. Quotidianamente ed al bisogno dovrà essere effettuata la pulizia dei piazzali e della viabilità interna.
56. Al fine della riduzione del trasporto eolico dovrà essere garantita un'adeguata manutenzione della rete metallica accoppiata al telo ombreggiante installati sulla sommità della duna.
57. Deve essere effettuato il monitoraggio (ed eventuale pulizia qualora fosse presente materiale) con cadenza quindicinale presso il punto di scarico in acque superficiali e nei pressi delle aree adiacenti all'impianto, in particolare in prossimità di bordo strada e fosso della Strada Provinciale in direzione Nord (dall'impianto fino alla Fondazione Casa dell'Albero) e in direzione Sud (dall'impianto fino all'incrocio tra la Provinciale e la strada di accesso alla chiesa).
58. Relativamente ai rifiuti liquidi prodotti nell'impianto e costituiti da acque emulsionate derivanti dalla condensa del compressore e olio esausto, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a. le aree e/o i contenitori per il deposito temporaneo devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto e la caratteristica di pericolosità;
  - b. il deposito è ammesso esclusivamente in aree pavimentate.
59. All'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili.

## ALLEGATO ARIA

Ditta CA.RE. srl, con sede legale e operativa a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

## PARTE DESCRITTIVA

L'impianto è localizzato in Comune di Carpi, foglio 21, mappale 131.

Nell'impianto è presente una struttura avente superficie pari a circa 2.400 mq destinata alla lavorazione dei rifiuti, una palazzina uffici, una cabina ENEL ed un piazzale esterno destinato a transito e stoccaggio.

La struttura sopracitata è così costituita:

- ossatura verticale costituita da pilastri in cemento armato;
- tamponamento perimetrale su tre lati in pannelli di cemento armato;
- pavimenti in battuto di cemento sia internamente che esternamente nelle zone di stoccaggio;
- capriate in cemento armato, copertura in tavelloni di cemento armato.

Nell'impianto sono presenti le seguenti linee di lavorazione:

- linea selezione frazione secca, costituita da dosatore lacera sacchi, vagliatori meccanici, separatore per alluminio, separatori ottici e nastri trasportatori, cabina di cernita per la separazione manuale e pressa per eventuale riduzione volumetrica. Tutte le frazioni separate manualmente vengono raccolte nei box sottostanti per poi essere eventualmente spinte mediante pala sul nastro di carico della pressaimballatrice;
- seconda linea di pressatura da utilizzare principalmente per la compattazione dei rifiuti selezionati in ingresso all'impianto o dei rifiuti ottenuti dalla selezione. Tale pressa è utilizzata in alternativa all'altra;
- impianto di triturazione di rifiuti che necessitano di riduzione volumetrica (es. ingombranti e legno): per lo svolgimento di tale attività potrà essere utilizzato un impianto mobile, eventualmente anche a noleggio;
- impianto di triturazione dei rifiuti inerti, per lo svolgimento di tale attività potrà essere utilizzato un impianto mobile, eventualmente anche a noleggio.

Le emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento sono le seguenti:

- Emissione n.1 – Selezione rifiuti misti (cernita manuale, caduta nastri, pressatura): 3 vagli, 2 lettori ottici, 1 pressa MAC 110 e 1 pressa MAC 108 funzionanti alternativamente;
- Emissioni diffuse in area esterna: scarico materiali in ingresso e loro stoccaggio, riduzione volumetrica tramite ragno, triturazione (per i gruppi di rifiuti inerti e legno).

Gli impianti e le attività svolte prevedono l'utilizzo di misure di contenimento delle emissioni che permettono il rispetto dei limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, e l'esercizio dell'attività risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona a condizione che le presse siano mantenute sotto aspirazione e funzionino alternativamente.

## ISTRUTTORIA E PARERI

Dalla documentazione progettuale presentata nel corso del procedimento di riesame/modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/06, avviato da Arpae SAC in data 10/10/2023, la Ditta conferma la continuazione senza modifiche delle attività che sviluppano emissioni rispetto alla condizione legittimata con Determina n. DET-AMB-2022-3893 del 01/08/2022, Allegato "ARIA".

## PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

CA.RE. S.r.l., con sede legale e impianto in Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi (MO) è autorizzata all'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera in conformità con il progetto presentato dalla Ditta, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni.

PUNTO DI EMISSIONE N.1 - Selezione rifiuti misti (cernita manuale, caduta nastri, pressatura): 3 vagli, 2 lettori ottici, 1 pressa MAC110 e 1 pressa MAC 108 funzionanti alternativamente

Portata massima ..... 11.500 Nm<sup>3</sup>/h  
 Altezza minima del camino..... 13 m  
 Durata..... 12 h/g

### Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali..... 10 mg/Nmc  
 Impianto di abbattimento:.....**FILTRO A MANICHE CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA**  
 Frequenza controlli.....*Semestrale*

### Prescrizioni emissioni odorigene

1. Al fine di limitare le emissioni odorigene in atmosfera, qualora si riscontrasse una frazione organica maleodorante presente nei rifiuti in ingresso, questa dovrà essere immediatamente collocata in un cassone chiuso e smaltita o trattata nel più breve tempo possibile.
2. Devono essere adottate idonee procedure/azioni volte a limitare la diffusione di esalazioni maleodoranti eventualmente provenienti dalla fase di stoccaggio dei rifiuti in ingresso.

### Prescrizioni emissioni diffuse

3. La Ditta deve garantire che i camion in entrata e in uscita dall'impianto, contenenti rifiuti o materiali, siano dotati di copertura.
4. Le attività di scarico dei materiali in ingresso e loro stoccaggio, di riduzione volumetrica tramite ragno e di triturazione devono essere condotte in modo da evitare lo sviluppo di polveri; in particolare i materiali da sottoporre a triturazione devono essere sottoposti a preventiva bagnatura.

### *Rifiuti inerti e legno*

5. i cumuli in stoccaggio nelle parti esterne devono essere mantenuti ad una altezza inferiore di un metro rispetto alla barriera perimetrale;

6. nelle fasi di scarico e movimentazione dei rifiuti e/o *EoW* presenti nelle aree di stoccaggio esterne devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare la dispersione di materiale. In presenza di vento deve essere prevista la bagnatura dei cumuli;
7. nelle fasi di movimentazione dei rifiuti/materiali dovranno essere mantenute adeguate altezze di caduta e le più basse velocità di scarico tecnicamente possibili, le attività di triturazione devono essere condotte in modo da evitare lo sviluppo di polveri; in particolare i materiali da sottoporre a triturazione devono essere sottoposti a preventiva bagnatura.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

8. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne prova documentale, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:
  - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
10. Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.
11. Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:
 

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

  - misuratore istantaneo di pressione differenziale.
12. Per il filtro di cui all'emissione E1 deve essere individuato, nelle condizioni di maggior efficienza, un  $\Delta P$  caratteristico che dovrà essere annotato sullo strumento; la lettura del pressostato deve essere facilmente accessibile e visibile al personale addetto durante le fasi di carico/scarico del silos. Ad ogni anomala variazione del valore di  $\Delta P$  devono essere assunte immediate misure volte alla verifica dell'efficienza del filtro (ispezioni visive) o, in casi estremi, la Ditta provvederà fermate impiantistiche per le manutenzioni del caso (sostituzione moduli filtranti, ecc...).
13. Il limite di emissione fissato nella presente autorizzazione ha valore fiscale e qualora non fosse rispettato il requisito di stazionarietà ed uniformità necessario alla esecuzione delle misure e campionamenti, il giudizio in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di Arpae.
14. L'accesso al punto di prelievo e alle strutture filtranti, deve essere garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse.

## **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

15. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
16. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
17. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

## **Progettazione del punto di misura e campionamento**

18. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
19. I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.  
Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.
20. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi



aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

21. In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

22. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

### Accessibilità dei punti di prelievo

23. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

24. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

25. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

26. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
27. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

28. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.  
 A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
29. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

**Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

30. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di

almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

31. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
32. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

### Metodi di misura, campionamento ed analisi

33. La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

#### Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

### Prescrizioni relative agli autocontrolli

34. A seguito del riavvio dell'attività dovrà essere effettuato l'autocontrollo sull'emissione E1 e i risultati delle analisi dovranno essere inviate ad Arpae.
35. L'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno semestrale** per il punto di emissione n. 1 (v. art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006).
36. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni.

### Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

37. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## ALLEGATO RUMORE

Ditta CA.RE. srl, con sede legale e operativa a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

## PARTE DESCRITTIVA

L'area di pertinenza dell'impianto produttivo è inserita all'interno di una classe V "Aree prevalentemente industriali", con valori limite di immissione pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte. L'impianto confina sui lati nord, sud ed est con aree assegnate ad una classe III - area mista, caratterizzata da valori limite assoluti di immissione pari a 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno. Sul fronte ovest l'area è adiacente alla strada Provinciale 413; per tale infrastruttura la zonizzazione acustica comunale ha individuato la rispettiva fascia di pertinenza, di ampiezza pari a 30 metri, assegnandola alla classe IV, con limiti pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte. I ricettori potenzialmente esposti agli impatti ambientali della ditta identificati come R3, R4 e R9 negli elaborati tecnici presentati dall'azienda, sono costituiti da due abitazioni (R3 ed R9) e un edificio diroccato non abitato (R4) e risultano assegnati ad una classe III.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 471 del 25/11/2008, il progetto dell'impianto in oggetto è stato approvato con la conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

In esito alla procedura di V.I.A., il Comune di Carpi ha rilasciato nulla osta acustico provvisorio ai sensi dell'art.8 comma 6 della L.447/95, subordinando il rilascio di quello definitivo alla presentazione di una relazione acustica di collaudo corredata da opportune rilevazioni fonometriche e attestazione dell'avvenuta realizzazione delle barriere acustiche previste in progetto.

La Ditta ha presentato relazione di collaudo acustico, datata luglio 2011, nella quale si conferma il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali previsti e si evidenzia che nel sito, in attesa dell'attivazione della fornitura di energia elettrica di rete, è presente un gruppo elettrogeno da 240 KW alimentato a gasolio, il cui funzionamento in via provvisoria determina un incremento della rumorosità ambientale rispetto alla situazione esaminata nell'ambito del procedimento di V.I.A. La ditta dichiara che tale attrezzatura non è più presente nel sito; sarà invece installato un generatore di minore potenza (KW 25) da utilizzarsi solo in caso di emergenza. Nella relazione si attesta la realizzazione di barriere acustiche anche se con caratteristiche differenti rispetto a quanto previsto nel progetto approvato.

Il comune di Carpi, acquisito il parere di ARPA, con atto prot. n. 37810 del 20/10/2011, ha rilasciato il nulla osta acustico definitivo.

In data 22/01/2015, CA.RE. S.r.l. ha trasmesso alla Provincia di Modena un aggiornamento della relazione tecnica di collaudo acustico, datata ottobre 2014.

Le verifiche hanno dato esito positivo sia per quanto riguarda il rispetto dei valori di immissione assoluti a confine, sia per quanto riguarda il rispetto dei valori di immissione differenziali in prossimità dei ricettori sensibili.

Con il rilascio della determinazione DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016, poi modificata con DET-AMB-2017-3927 del 25/07/2017, l'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006:

- ha previsto la modifica dell'impianto con l'inserimento di una seconda linea di pressatura da utilizzare per la compattazione dei rifiuti selezionati in ingresso all'impianto e per gli imballaggi in plastica, in alternativa alla linea preesistente;
- ha sostituito il nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.

La ditta ha eseguito nel luglio 2017 un collaudo acustico da cui è emerso il rispetto dei limiti di zona ai confini aziendali e in prossimità del recettore R3 (abitazione collocata ad ovest a una distanza maggiore di 165 m).

Il progetto presentato dalla Ditta in occasione del riesame/modifica oggetto della presente Autorizzazione non presenta modifiche rispetto alla soluzione impiantistica indagata con il collaudo acustico eseguito nel luglio 2017, dal quale è emerso il rispetto dei limiti di zona ai confini aziendali e in prossimità del ricettore R3 (abitazione collocata ad ovest a una distanza maggiore di 165 m).

Le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:

- compattatore rifiuti
- attività di cernita con uso di pala gommata e ragno di carico
- vaglio rotante, separatore balistico
- trituratore materiale ligneo
- condizionatori per la cabina di selezione
- filtro a maniche autopulente
- autocarro
- trituratore inerti da costruzione e demolizione da utilizzare in alternanza al trituratore materiale ligneo per un tempo massimo di 13 ore/mese;

Le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00).

## **ISTRUTTORIA E PARERI**

Nel corso dell'istruttoria per il riesame/modifica dell'autorizzazione disposto con Atto Dirigenziale prot. n. 171915 del 10/10/2023, la Ditta ha dichiarato che il progetto è coerente con la configurazione impiantistica valutata nel 2017 dal punto di vista acustico e non sono previste nuove sorgenti di rumore.

Il Presidio Territoriale di Carpi di ARPAE con prot. n. 129975 del 16/07/2024 ha prodotto il proprio contributo istruttorio esprimendo parere favorevole al progetto presentato dalla Ditta, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni.

Non si rilevano motivi ostativi al rinnovo del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

## **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

CA.RE. S.r.l., con sede legale e impianto in Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi (MO) è autorizzata all'esercizio delle attività rumorose per le quali è necessaria l'espressione del nulla osta ai fini acustici ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, fatti salvi i diritti di terzi, in conformità con il progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Il funzionamento del gruppo elettrogeno è consentito esclusivamente per affrontare situazioni di emergenza.
2. L'impiego delle due presse presenti nell'impianto deve essere effettuata in modo alternato, evitando l'utilizzo simultaneo.



3. Gli impianti impiegati per la riduzione volumetrica degli inerti, del legno e degli ingombranti deve avere Livello di Potenza sonora a pieno carico  $L_w = 118.8$  dB. I trituratori non dovranno mai funzionare contemporaneamente.
4. In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.

Si rammenta che qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico.

## ALLEGATO ACQUA

Ditta CA.RE. srl, con sede legale e operativa a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue domestiche in acque superficiali

## PARTE DESCRITTIVA

L'Autorizzazione n. DET-AMB-2022-3893 del 01/08/2022, intestata alla Ditta CA.RE. srl, è stata sottoposta a riesame/modifica con Atto Dirigenziale prot. n. 171915 del 10/10/2023, e successivamente sospesa in data 26/10/2023 (prot. n. 182639) a seguito dell'incendio occorso in data 30/09/2023, in ragione dell'interesse pubblico di garantire adeguate condizioni di sicurezza dell'impianto e della sospensione del CPI da parte dei VVF (Prot. reg. uff. 19831 del 09/10/2023) e dell'agibilità dei fabbricati e delle aree da parte del Comune di Carpi (prot. n. 181745 del 25/10/2023).

In data 30/04/2024 (Rif. prot. ARPAE n.79041, 79045, 79049, 79051) la Ditta ha presentato una proposta progettuale tesa alla riattivazione dell'impianto, perfezionata in data 25/06/2024 (prot. n. 116900, 116904 e 116911) e sulla quale gli enti si sono espressi in sede di Conferenza dei Servizi che, relativamente agli scarichi, prevede le seguenti linee:

- A. Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture del capannone e della palazzina uffici confluiscono mediante condotta dedicata direttamente in acque superficiali, nella Fossetta di Mezzo;
- B. Le acque reflue domestiche, derivanti da servizi igienici e docce presenti in stabilimento, previo trattamento in fossa Imhoff e successivo depuratore trivalente biologico a fanghi attivi, sono convogliate in acque superficiali, nel fosso stradale posto sul confine ovest;
- C. Le acque reflue derivanti dalle fasi di lavorazione o attività di deposito/stoccaggio di materie prime e rifiuti, effettuate all'interno del fabbricato, nonché le acque meteoriche ricadenti sull'area impermeabile esterna contigua allo stesso (area D), destinata allo stoccaggio dei rifiuti legnosi in cumuli, all'attività di frantumazione di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di triturazione dei rifiuti legnosi, sono raccolte in apposita vasca a tenuta e successivamente conferite ad impianto autorizzato al trattamento di rifiuti liquidi;
- D. Le acque meteoriche ricadenti sulle aree di piazzale impermeabilizzate scoperte, destinate al transito dei mezzi e allo stoccaggio di rifiuti e prodotti, sono raccolte in apposita vasca di prima pioggia e verranno conferite come rifiuti ad ogni evento meteorico, garantendo la disponibilità di volume per l'evento meteorico successivo; le acque di seconda pioggia invece verranno scaricate direttamente in acque superficiali, a valle del pozzetto scolmatore di caricamento della vasca di prima pioggia.

Lo scarico in acque superficiali (Fossetta di Mezzo) delle acque di cui al punto (A) provenienti dalle coperture, è ammessa e non necessita di specifica autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del D.lgs. 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue di cui al punto (B) sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Al fine di evitare che le acque derivanti da eventi accidentali si disperdano nel terreno adiacente la recinzione sul lato sud est, è prevista la realizzazione di un cordolo di contenimento.

L'approvvigionamento idrico avviene come segue:

- tramite acquedotto per l'uso antincendio e sanitario,
- tramite pozzo per uso industriale, igienico e assimilati (es. abbattimento polveri) come da Concessione n. DET-AMB-2022-987 del 01/03/2022.

## **ISTRUTTORIA E PARERI**

La Conferenza di Servizi si è riunita in data 24/11/2023 (Verbale della Conferenza Prot. n.9680 del 18/01/2024), 01/03/2024 (Verbale della Conferenza Prot. n.52291 del 19/03/2024), e 24/05/2024 (Verbale della Conferenza Prot. n.116124 del 24/06/2024).

Dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emersi motivi ostativi al progetto presentato dalla ditta CA.RE. srl, pertanto la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

Il Presidio Territoriale di Carpi di ARPAE con prot. n. 129975 del 16/07/2024 ha prodotto il proprio contributo istruttorio esprimendo parere favorevole al progetto presentato dalla Ditta, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni.

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

## **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

CA.RE. S.r.l., con sede legale e impianto in Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi (MO) è autorizzata a scaricare nella Fossetta di Mezzo, adiacente la proprietà e facente parte del reticolo di competenza del Consorzio della Bonifica Emilia Centro, le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici a servizio dell'attività, in conformità con il progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Non sono ammessi scarichi di acque reflue industriali dall'impianto; le acque reflue industriali prodotte dovranno essere raccolte nella vasca interrata già esistente e successivamente inviate ad impianto di trattamento rifiuti liquidi autorizzato.
2. Le acque di dilavamento e di prima pioggia ricadenti sulle aree di deposito e sulla viabilità interna dell'impianto dovranno essere raccolte nella vasca interrata di prima pioggia, già esistente, e successivamente inviate ad impianto di trattamento rifiuti liquidi autorizzato. A seguito degli eventi meteorici tale vasca dovrà essere prontamente svuotata per garantire la disponibilità della completa capacità di stoccaggio.
3. La Ditta è autorizzata a scaricare le acque di seconda pioggia in acque superficiali, fossetta di Mezzo, garantendo il rispetto dei limiti fissati in Tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; tali acque non possono essere diluite con acque di lavaggio.
4. La Ditta è autorizzata a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali, nel fosso stradale posto sul confine ovest del perimetro aziendale, previo trattamento in fossa Imhoff e successivo depuratore trivalente biologico a fanghi attivi.
5. Si individuano come manufatti di controllo ai fini dei prelievi fiscali i pozzetti già esistenti ed indicati nella "*Planimetria layout scarichi rev. 2 - Giugno 2024*" allegata alla presente. Questi devono essere facilmente individuabili mediante apposita identificazione e mantenuti sempre accessibili. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento

tutte le ispezioni che ritiene necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.

6. Deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti e delle loro parti (comprese le fosse Imhoff e il disoleatore/degrassatore), provvedendo a effettuare le necessarie manutenzioni periodiche da riportare su apposito registro di manutenzione dell'impianto.
7. Le canaline di raccolta dei percolati presenti all'interno del perimetro aziendale, nonché quelle poste nell'area sottostante il fabbricato, devono essere mantenute libere al fine di garantire il regolare deflusso dei reflui.
8. L'attività di manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti deve essere effettuata con frequenza minima annuale; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tale documentazione deve contenere:
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di fanghi di risulta dal trattamento delle acque e la relativa destinazione.
9. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
10. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Carpi (MO) ed al Consorzio della Bonifica Emilia Centro di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. Lo scarico delle acque di seconda pioggia dev'essere dotato, nella parte finale, di una griglia, le cui maglie devono assicurare l'impossibilità a materiali solidi di dimensioni varie, presenti nel piazzale e suscettibili di dilavamento, di essere scaricati nel corpo idrico superficiale. Tale griglia deve essere visionata e pulita all'occorrenza.
12. Lo scarico finale deve inoltre essere dotato di un sistema di chiusura da attivare in caso di eventi accidentali o anomali o ogni qualvolta il dilavamento possa compromettere lo stato del corpo idrico superficiale.
13. Entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione la Ditta deve realizzare un manufatto atto al contenimento delle acque di dilavamento sul lato sud est.
14. Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico nel recettore finale (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc...) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, deve essere effettuata in accordo con l'ente gestore dello stesso, un'adeguata manutenzione in prossimità del punto di scarico.
15. Il titolare dello scarico è tenuto ad effettuare periodiche operazioni di manutenzione dei corpi idrici recettori diretti (fossi, canali di scolo, ecc.) provvedendo alla loro pulizia con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, al ripristino della loro normale funzionalità idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque.
16. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo

conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

17. Deve essere mantenuto in efficienza un idoneo contatore volumetrico nei punti di approvvigionamento.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**